

La lente sul fisco

L'Aggiornamento Professionale on-line



Sede Legale - Via San Pio V n. 27 - 10125 Torino (TO)

Reg. Imprese di Torino n. REA 1144054

Sede operativa - Via Bergamo n. 25 - 24035 Cumo (BG)

P.IVA e C.F. 10565750014

Uffici - Tel. 035.4376262 - Fax 035.62.22.226

E-mail: info@alservizi.it

www.lalentesulfisco.it

N. 455
del 12.11.2013



La Memory

A cura di Riccardo Malvestiti

Secondo acconto di imposta IRPEF 2013

Entro il prossimo 02.12.2013 (dato che il 30.11.2013 cade di sabato) devono essere effettuati i **versamenti della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e sul valore della produzione conseguiti nel 2013**, nonché **l'acconto dei contributi previdenziali dovuti per il 2013 che saranno dichiarati nel modello UNICO/IRAP 2014**. Bisogna segnalare che **l'acconto 2013 ha subito, sia per le persone fisiche che per le società, un aumento di un punto percentuale** (dal 99 al 100% per l'IRPEF e dal 100 al 101% per l'acconto IRES) **per effetto delle modifiche introdotte dal DL n. 76/2013** (l'acconto IRAP varia, invece, a seconda che il contribuente sia un soggetto IRPEF o IRES). Secondo quanto stabilito dalle disposizioni in materia di **acconti IRPEF nel caso di versamento di acconto per importo superiore a 260,11 euro i contribuenti**: i) dovevano versare **una prima rata di acconto pari al 40% del 99% del rigo RN33**; ii) dovranno versare la **parte restante entro il prossimo 2.12.2013**. **Valgono come per i precedenti anni le semplificazioni per gli importi di acconto fino a 260,11 euro**: per gli importi **non superiori a 51,65 euro non è dovuto nessun acconto**, mentre per gli importi **superiori a 51,65 ma non a 260,11 l'importo è da versare in un'unica soluzione entro il prossimo 02.12.2013**. In via del tutto generale, per effetto dell'aumento in corso d'anno dell'acconto di imposta IRPEF, **i contribuenti che sono tenuti al versamento dell'acconto in due rate dovranno versare il 39,6% del dovuto con la prima rata ed il 60,4% con la seconda rata**.

Premessa

In data 02.12.2013 i contribuenti devono versare la seconda/unica rata di acconto dell'imposta 2013 in relazione alle imposte IRES, IRPEF, IVIE, IRAP ed IVAFAE. Al riguardo, **contrariamente a quanto avvenuto negli anni precedenti** (in cui sono

stati ridotti gli importi degli acconti da versare), è stato **previsto con il DL n. 76/2013 l'aumento degli acconti d'imposta per il 2013**. Nel dettaglio, **l'acconto da versare a dicembre in riferimento alle imposte IRAP, IRPEF, IVIE ed IVAFE passa al 100% dell'imposta, mentre in riferimento all'IRES passa dal 100 al 101%.**

Di seguito **illustriamo le modalità attraverso cui i contribuenti dovranno calcolare l'acconto dell'imposta IRPEF.**

OSSERVA

Ricordiamo che la scadenza ufficiale del pagamento della seconda o unica rata dell'acconto IRPEF è il 30 novembre (che cade di sabato e viene quindi prorogata a lunedì 2 dicembre).

L'aumento degli acconti

Secondo quanto stabilito dall'articolo 11 commi da 18 a 20 del DL n. 76/2013, **a partire dal 2013 gli acconti di imposta versati dai contribuenti vengono aumentati di un punto percentuale.** In particolare, **a partire dal 2013** (e per gli anni a venire), **gli acconti IRPEF, IVIE, IVAFE e IRAP passano dal 99% al 100% per la seconda rata, mentre per l'IRES l'acconto passa per la seconda rata dal 100% al 101%** (solo per l'anno 2013).

Si evidenzia che **le maggiorazioni devono essere applicate per il calcolo della seconda rata dell'acconto di imposta, mentre la prima rata** (per chi è tenuto a versarla, chiaramente) **sono valide le regole di calcolo degli acconti antecedenti alle modifiche del DL n. 76/2013.**

AUMENTO DEGLI ACCONTI DI IMPOSTA				
Soggetto	Imposte	Incremento acconti	Prima rata (% calcolo)	Seconda rata (% calcolo)
Persone fisiche e società di persone	IRPEF, IVIE,	Dal 2013 passaggio dal 99% al 100%	99%	100%
	IVAFAE			
	IRAP			
Società di capitali	IRES	Per il 2013 dal 100% al 101%	100%	101%
	IRAP			

OSSERVA

Le disposizioni contenute nell'articolo 11 commi da 18 a 20 del DL n. 76/2013 si riflettono sull'acconto IVIE, IVAFE e sulla maggiorazione IRES sulle società di comodo, mentre **non si riflettono sul versamento dell'acconto della cedolare secca che rimane fissato al 95%.**

In riferimento all'imposta **IRAP**, invece, **l'aumento varia a seconda che il contribuente sia un soggetto IRPEF o IRES:** nel primo caso **l'aumento sarà dal 99% al 100%**, mentre nel secondo caso **l'aumento sarà dal 100% al 101%.**

Modalità di calcolo

Ai fini della determinazione dell'acconto dovuto è possibile utilizzare alternativamente il **metodo storico o il metodo previsionale:**

→ **METODO STORICO** - l'acconto 2013 è **determinato in base all'importo evidenziato:** a rigo "DIFFERENZA" o "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" del mod. UNICO 2013; a rigo "Totale imposta" del mod. IRAP 2013.

OSSERVA

Per determinare l'ammontare da versare **va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dal mod. UNICO / IRAP.** Così, ad esempio, se dal modello UNICO 2013 PF (rigo RN42) risulta un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto.

→ **METODO PREVISIONALE:** se si presume di **conseguire un reddito e quindi un'imposta 2013 inferiore rispetto al 2012, è consentito effettuare un versamento in misura inferiore** (rispetto a quanto risulterebbe dovuto con il metodo storico) ovvero **non effettuare alcun versamento.**

OSSERVA

Se la previsione in base alla quale si è versato l'acconto risultasse errata (versamento inferiore a quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2013) **è applicabile la sanzione per insufficiente versamento pari al 30%.**

L'acconto IRPEF

Utilizzando **il metodo storico la seconda/unica rata dell'acconto IRPEF 2013 va determinata considerando l'incremento dal 99% al 100% da applicare all'importo esposto a rigo RN33 "DIFFERENZA" del mod. UNICO 2013 PF.**

In particolare, la stessa è **individuata sottraendo da quanto dovuto per il 2013 (100% di rigo RN33) quanto versato in sede di prima rata, calcolata in misura pari al 40% del 99% di rigo RN33.**

Il versamento deve essere effettuato in due rate od in unica soluzione secondo i criteri esposti in tabella:

ACCONTO IRPEF – VERSAMENTO IN DUE RATE ED IN UNICA RATA	
Rigo RN33	Acconto IRPEF 2013
Non superiore a 51,65 euro	Non è dovuto alcun acconto d'imposta.
Superiore a 51,65 euro ma non a 260,11 euro	Versamento in unica soluzione entro il 02.12.2013. L'importo da versare è pari al 100% dell'importo indicato al rigo RN33.
Superiore a 260,11 euro	Versamento in due rate. Prima rata – 39,6% (40% del 99%) di rigo RN33 entro: ➤ Il 17.06.2013, oppure il 17.07.2013 (con maggiorazione) per i soggetti che non usufruiscono della proroga; ➤ Il 08.07.2013, oppure il 20.08.2013 (con maggiorazione) per i soggetti che usufruiscono della proroga. Seconda rata – 60,4% dell'importo indicato al rigo RN33 (100% meno la prima rata) entro il 02.12.2013.

OSSERVA

Quest'anno numerosi contribuenti **hanno potuto accedere ad una proroga dei versamenti di UNICO 2013. Lo slittamento dei termini di versamento è stato disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13.06.2013** (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15.06.2013).

A differenza dell'anno scorso, **la proroga non riguardava indistintamente tutte le persone fisiche, a prescindere dal fatto di essere o meno soggette agli studi di settore, ma sole le persone fisiche, e i soggetti collettivi, società di persone e società di capitali comprese, che esercitano attività per le quali**

sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.

Ne restano ricompresi anche i contribuenti che applicano il regime dei superminimi se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli studi di settore ancorché essi ne siano esclusi (conferma in tal senso si è avuta da un comunicato del Mef del 13.06.2013 n.94).

UNICO 2013- IL CALENDARIO

Soggetti	Adempimento	Scadenza
Persone fisiche interessate dagli studi di settore	Versamento a saldo 2012 e prima rata di acconto per il 2013	8 luglio 2013 (scadenza modificata)
	Versamento a saldo 2012 e prima rata di acconto per il 2013 con maggiorazione dello 0,40%	Dal 9 luglio 2012 al 20 agosto 2013 (scadenza modificata)
Soggetti collettivi "interessati" dagli studi di settore	Versamento a saldo 2012 e prima rata di acconto per il 2013	8 luglio 2013 (scadenza modificata)
	Versamento a saldo 2012 e prima rata di acconto per il 2013 con maggiorazione dello 0,40%	Dal 9 luglio al 20 agosto 2013 (scadenza modificata)

Cedolare secca e IRPEF

Di seguito illustriamo brevemente **due ipotesi di applicazione della cedolare secca che influiscono sulla determinazione dell'acconto IRPEF.**

- **Ricorso alla cedolare secca a partire dal 2013:** le persone fisiche che dal 2013 hanno scelto di assoggettare il reddito degli immobili abitativi locati alla cedolare secca non sono tenute al versamento dell'acconto 2013 per la cedolare secca e possono determinare l'acconto IRPEF considerando che il reddito fondiario di detti immobili non sarà assoggettato ad IRPEF. A tal fine l'acconto 2013 potrà essere determinato utilizzando il metodo previsionale. Il ricalcolo dell'acconto IRPEF 2013 non va effettuato se l'immobile, per il quale dal 2013 si è optato per la cedolare secca, è stato acquistato nel 2013.

Esempio

Un contribuente ha concesso in locazione un appartamento (rendita catastale rivalutata pari a € 1.000), stipulando un contratto "a libero mercato" con canone annuo pari a € 6.000, per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2016. Per tutto il 2012 l'immobile è stato "a disposizione" del contribuente.

Il reddito 2012 "di riferimento" per calcolare l'acconto IRPEF 2013 può essere ridotto (facoltà) di € 1.333 ossia della rendita catastale maggiorata di 1/3, assoggettata ad IRPEF nel 2012.

- **Fuoriuscita dalla "cedolare secca" dal 2013:** le persone fisiche che dal 2013 fuoriescono dal regime della cedolare secca e assoggettano il reddito a tassazione ordinaria non sono tenute al versamento dell'acconto IRPEF 2013 per il reddito dell'immobile che nel 2013 sarà assoggettato ad IRPEF, oppure possono, in applicazione del metodo previsionale, non versare l'acconto per la cedolare secca ovvero versare un acconto inferiore.

Minimi

In riferimento all'applicazione del **regime dei contribuenti minimi**, si segnalano le seguenti situazioni:

- **minimi nel 2012 e nel 2013:** i soggetti che hanno applicato il nuovo regime dei minimi nel 2012 continuando ad applicarlo nel 2013, **versano l'acconto dell'imposta sostitutiva del 5%, con le stesse modalità previste per l'IRPEF;**
- **ex minimi:** tali soggetti possono aver adottato nel 2013 il regime ordinario (contabilità semplificata) oppure il regime contabile "agevolato" ex art. 27, comma 3, DL n. 98/2011. Tali soggetti:
- **determinano il reddito 2013 nei modi ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF, con le consuete modalità;**
 - **versano l'acconto 2013 dell'imposta sostitutiva** (utilizzando il codice tributo "1793") indicando a rigo RN37, col. 4 del mod. UNICO 2014 PF quanto versato a tale titolo.

OSSERVA

I soggetti in esame sono esonerati dall'IRAP e quindi non sono tenuti al versamento del relativo acconto.

→ **minimi nel 2013**: i soggetti che dall'**01.01.2013**, essendo **scaduto il triennio obbligatorio del regime ordinario**, hanno adottato il **"nuovo" regime dei minimi possono determinare l'acconto 2013 sia con il metodo storico che con il metodo previsionale**. Si ritiene che detti soggetti, in applicazione della disciplina generale in materia di versamento degli acconti, **non siano tenuti al versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva 2013 in mancanza della base di riferimento**. Per l'acconto IRPEF **può risultare conveniente ricorrere al metodo previsionale posto che nel 2013 il reddito derivante da tale attività non sarà assoggettato ad IRPEF ma ad imposta sostitutiva**.

OSSERVA

Si evidenzia che il **"nuovo" regime dei minimi non prevede l'assoggettamento ad IRAP** e quindi i soggetti in esame **non sono tenuti al versamento del relativo acconto**.

Versamento

Per il versamento degli acconti **tutti i soggetti devono utilizzare il modello di pagamento unificato F24. I codici tributo o le causali tributo da utilizzare per il versamento sono i seguenti**:

- IRPEF - Seconda rata o acconto in unica soluzione: **4034**;
- Imposta sostitutiva per il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (c.d. "nuovi" minimi) - Seconda rata o acconto in unica soluzione: **1794**;
- Addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza - Seconda rata o acconto in unica soluzione: **4004**.

Tutti i contribuenti possono **compensare**, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, gli acconti dovuti con eventuali crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dalle denunce periodiche contributive, ovvero da agevolazioni fiscali.